

5

Ordinanza municipale per il personale incaricato per funzioni temporanee

Il Municipio di Bellinzona, visti gli art. 13 - 14 e 15 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune e delle sue aziende municipalizzate del 20 febbraio 1990,

decreta:

Art. 1

Stipendio

Lo stipendio orario per il personale incaricato per funzioni temporanee è quello della classe della rispettiva funzione (art. 36, 38, 39 e 42 ROD).

Art. 2

Prestazioni sociali e vacanze

Lo stipendio sarà maggiorato delle prestazioni sociali e delle indennità per vacanze.

Art. 3

Assenze

Durante le assenze per qualsiasi titolo nel corso del primo mese d'attività non è riconosciuto compenso alcuno.

A partire dal 31.mo giorno lo stipendio è corrisposto al massimo per 1 1/2 giorni di malattia per ogni mese di attività.

Art. 4*

Assicurazioni

Il Comune si assume l'onere dell'assicurazione contro gli infortuni professionali.

***Disposto rettificato in conformità al nuovo tenore dell'art. 62 ROD,
in vigore dal 1.7.1997**

Art. 5

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 1992 e annulla quella per il personale comunale non sottoposto al Regolamento organico (29.9.1966 / 9.5.1977).

* * *

Adottata con risoluzione municipale del 16 dicembre 1991

Pubblicata a norma dell'art. 192 LOC dal 17 dicembre 1991 al 31 dicembre 1991